FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 48

Il Commissario Straordinario

- Preso atto dell'indagine conoscitiva da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle osservazioni sollevate alla disciplina dell'attività di Agente di Calciatori;

- ritenuta la necessità di emanare il nuovo Regolamento degli Agenti di calciatori;

- ritenuta la conformità del testo del nuovo Regolamento degli Agenti di calciatori alle regole emanate in materia della FIFA;

d e l i b e r a

di emanare il nuovo Regolamento degli Agenti di calciatori secondo il testo allegato sub a).

Il nuovo Regolamento degli Agenti di calciatori entrerà in vigore il 1° febbraio 2007.

PUBBLICATO IL 28 DICEMBRE 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
REGOLAMENTO AGENTI

Premessa

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association ("FIFA"), che qui si intendono richiamate, l'attività degli agenti di calciatori (d'ora innanzi denominati "Agenti") in possesso di una licenza (la "Licenza") rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") o da altra Federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale.

2. Con il rilascio della Licenza da parte della FIGC, l'Agente assume la qualifica di: "*Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC*".

3. Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.

4. Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

5. Gli Agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di Agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza.

ART. 2

1. Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli Agenti di calciatori (nel prosieguo "Commissione Agenti"), la quale cura la tenuta di un registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente.

2. La Commissione Agenti svolge le attività indicate nel presente regolamento.

ART. 3

1. L'Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore.

2. L'Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello

stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.

3. L'Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.

4. L'Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza, secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.

5. L'Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

ART. 4

1. L'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti (calciatori o società).

2. Fermo restando che gli incarichi possono essere conferiti solo all'Agente personalmente, l'Agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente. È facoltà dell'Agente attribuire ad una società costituita ai sensi della legislazione civilistica i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi, a condizione:
a) che ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento o successivamente;
b) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l'Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
c) che il numero di soci Agenti non sia superiore a tre;
d) che la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente da soci Agenti;
e) che nessuno dei soci sia: (i) una persona fisica legata da rapporto di coniugio, o di parentela o affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere; (ii) una persona giuridica;
f) che i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l'eccezione del superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;
g) che la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.

3. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute.

ART. 5

1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente.

2. Il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un Agente. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

Requisiti e modalità di conseguimento della Licenza

ART. 6

1. Il candidato che voglia sostenere la prova d'idoneità per il rilascio della Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC. La Licenza è rilasciata unicamente a persone fisiche.

2. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa d'esame nella misura stabilita dalla Commissione Agenti, il candidato deve dichiarare:
a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;
b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;
c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
d) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
e) di non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo, anche complessivamente, superiore a 120 giorni;
f) di non aver in corso procedimenti disciplinari e di non aver mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
g) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente.

3. Per quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma precedente, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.

4. La Commissione Agenti esclude dalla prova di idoneità, ovvero dal rilascio della Licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando.

5. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova d'idoneità o dal rilascio della Licenza, è ammesso reclamo alla FIFA – Commissione dello Status del Calciatore. Nel caso in cui la Commissione FIFA rigetti il reclamo, l'interessato non può

ripresentare alla FIGC domanda di ammissione alla prova di idoneità se non trascorsi due anni dal provvedimento di esclusione.

Incompatibilità

ART. 7

1. L'esercizio dell'attività di Agente è incompatibile:
a) con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione o organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
b) con il possesso di partecipazioni anche indirette di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, o rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto anche di fatto che comporti un'influenza rilevante su di essa.

2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1 rilevano ai fini della valutazione dell'esercizio dell'attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità previsti al successivo articolo 12, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 17.

3. L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

ART. 8

1. Al fine dell'esercizio dell'attività, l'Agente deve:
a) produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale ovvero di Stato membro dell'Unione Europea o ivi avente sede;
b) versare la tassa d'iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dalla Commissione Agenti;
c) sottoscrivere il codice di condotta professionale di cui all'Allegato "A".
d) sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola compromissoria prevista dal presente regolamento per la cognizione arbitrale delle controversie.

2. Il testo della polizza assicurativa per responsabilità professionale deve essere conforme a quello deliberato dalla FIGC, con la previsione di un massimale rapportato al volume d'affari dell'Agente, e comunque non inferiore a Euro 500,000.00 (cinquecentomila).

3. La polizza deve coprire il risarcimento di danni, le statuizioni dei lodi arbitrali e le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento o il procedimento arbitrale o disciplinare siano stati iniziati entro un anno dalla data di scadenza della

polizza. L'Agente, pena l'automatica sospensione della Licenza, ha l'obbligo di rinnovare la polizza assicurativa alla scadenza, adeguandone il massimale qualora richiesto dalla Commissione Agenti in rapporto all'aumento del suo volume di affari, ed ha l'obbligo di inviare alla Commissione Agenti la relativa documentazione.

ART. 9

1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC che desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell'attività di Agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell'associazione da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di *"Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC"*.

Modalità dell'incarico

ART. 10

1. Un Agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti.

2. L'incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall'ufficio postale.

3. L'incarico è conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti con separata scrittura o con clausola approvata specificamente per iscritto possono concordare che l'incarico sia conferito a titolo non esclusivo. L'Agente che abbia ricevuto un incarico a titolo non esclusivo è tenuto a comunicare tale circostanza per iscritto alla Commissione Agenti immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico e alla controparte in occasione dell'instaurazione di ogni trattativa. La mancata comunicazione alla Commissione Agenti o alla controparte del conferimento di incarico non in esclusiva comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 17 nonché la invalidità dell'incarico.

4. L'Agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che gli ha conferito l'incarico, e deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.

5. L'importo del compenso dovuto all'Agente per l'attività di cui all'art. 3, comma 2, è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore, esclusi eventuali benefit e premi collettivi, secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato. L'Agente deve far valere il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato.

6. L'Agente ed il calciatore devono convenire in anticipo, se l'Agente è remunerato dal calciatore col pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato per il calciatore, o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all'importo individuato al comma precedente da effettuarsi al termine dell'annualità contrattuale.

7. Se l'Agente ed il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria ed il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'Agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva.

8. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente, e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

9. Il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 4. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'Agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.

10. L'Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art. 3, comma 4, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.

11. L'incarico conferito da un calciatore o da una società deve essere redatto in quadruplice copia ciascuna firmata dalle parti. Il calciatore o la società conservano la prima copia e l'Agente la seconda. L'Agente invia la terza e quarta copia alla Commissione Agenti nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non sia tesserato della FIGC. La Commissione Agenti istituisce un registro dei contratti ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato, e le forme di conoscibilità comunque garantite.

12. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.

ART. 11

1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto, depositato o inviato

mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti. Nel caso di risoluzione consensuale devono essere regolati tutti i rapporti.

2. Il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione.

3. Le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa.

4. Ove venga accertato dall'organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all'Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l'azione di accertamento della giusta causa contro l'Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.

5. L'Agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore o della società con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente l'Agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti copia della lettera di recesso inviata al calciatore o alla società, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. Sia il calciatore che la società, hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero aver subito dal recesso. Non spetta né al calciatore né alla società alcun risarcimento nel caso in cui il recesso dell'Agente sia avvenuto per giusta causa, che deve essere accertata dall'organo arbitrale a seguito di apposita azione promossa dall'Agente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di recesso.

Doveri dell'Agente

ART. 12

1. L'Agente è tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA. L'Agente è altresì tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati ai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia conforme alle sopra citate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato.

2. Ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l'assistenza di un Agente, quest'ultimo deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione.

3. L'Agente ha l'obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso

sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del presente regolamento.

4. L'Agente ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di Condotta Professionale.

5. L'Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi della lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, è vietato indurre un calciatore che abbia un rapporto contrattuale in essere con una società a risolvere prematuramente il contratto senza giusta causa o a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali. In ogni caso, l'Agente non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.

6. Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazione di incompatibilità relative all'attività dell'Agente sono nulli e rappresentano illeciti disciplinari.

7. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti ed incompatibilità, l'Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l'Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente.

8. A richiesta della Commissione Agenti, ovvero degli organi della FIGC e della FIFA, l'Agente è tenuto a fornire ogni informazione unitamente ai documenti necessari.

Doveri dei calciatori

ART. 13

1. Un calciatore, ove intenda avvalersi dei servizi di un Agente, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto titolare di Licenza, conferendo l'incarico previsto dall'art. 10, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5.

2. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato con l'Agente e fornisce allo stesso le direttive per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto delle regole sportive e del presente regolamento.

3. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva, il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il consenso scritto della società di appartenenza.

4. Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

5. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza del proprio Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 11, a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico, ovvero quello previsto dall'art. 10, comma 9.

Divieti e conflitti di interessi

ART. 14

1. L'incarico ad un Agente da parte di calciatori minorenni deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore e da uno dei genitori, o da colui che esercita la potestà.

2. L'incarico conferito da un calciatore minorenne cessa di avere effetti, senza alcun diritto per l'Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva con una società.

3. L'incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista secondo le regole stabilite dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione Agenti d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata da notaio. L'incarico deve essere gratuito e lo stesso deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ai fini dell'efficacia, può apporre il visto sul documento trasmessogli dalla segreteria della Commissione Agenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell'incarico, da parte della segreteria della Commissione Agenti, lo stesso si intende approvato, ove non intervenga un provvedimento di diniego.

4. L'Agente che ha l'incarico di rappresentare un calciatore minorenne deve inviare una relazione scritta ogni semestre alla segreteria della Commissione Agenti, perché la stessa possa essere trasmessa al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, può in ogni momento dichiarare inefficace l'incarico, con provvedimento motivato non soggetto a reclamo o impugnazione. Il mancato invio della relazione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'automatica decadenza dell'incarico.

ART. 15

1. È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

2. È vietato agli Agenti ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, una società per la quale sono tesserati calciatori da essi rappresentati, ovvero ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, calciatori tesserati per una società con la quale l'Agente abbia un accordo vigente.

3. È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore per il suo trasferimento a una società, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dalla stessa società, o stipulare accordi con essa, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto trasferimento.

4. È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento.

5. È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di uno o più allenatori di calcio.

7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, e con l'eccezione dei trasferimenti internazionali, è vietata qualsiasi forma di intesa, accordo o collaborazione tra Agenti e/o società di Agenti.

8. All'Agente o alla società di cui l'Agente è socio, nonché ai singoli soci o amministratori o collaboratori della stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di consulenza, o eserciti comunque un'influenza rilevante. Il medesimo divieto si estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con calciatori tesserati per la predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o verso quest'ultima.

9. Salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall'Agente con calciatori o società, nonché quelli stipulati tra calciatori e società, in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 8.

10. Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardanti il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado, di cui al precedente comma 8, sopraggiunga in costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la società interessata o tra un Agente e un calciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della situazione soggettiva vietata.

11. È comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

Doveri delle società

ART. 16

1. Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente con il calciatore stesso, verificando l'esistenza dell'incarico di cui all'art. 10.

2. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di Agente, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all'art. 5.

3. Ove una società si sia avvalsa dell'opera di un Agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto.

4. È fatto divieto ad una società di effettuare pagamenti ad altra società per il tramite di un Agente.

5. È vietato alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con altra società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.

6. È fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rile-vanti nella medesima, nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della stessa, di detenere interessi o esercitare un'influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti ed affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati.

7. La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di conflitto di interesse nella conclusione di un contratto, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa prima della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Sanzioni

ART. 17

1. L'Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento, ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi di giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria;
d) sospensione della Licenza;
e) revoca della Licenza.

2. I comportamenti degli Agenti in violazione dei divieti di cui all'art 12, comma 5, all'art. 14, comma 1, e all'art. 15, commi 1 e 8, comportano, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) e la sospensione della Licenza per un periodo non inferiore a due anni.

3. All'Agente è in ogni caso sospesa la Licenza al venir meno dei requisiti per l'iscrizione ed all'insorgere di situazioni di incompatibilità.

4. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere *ad nutum* dal loro rapporto contrattuale con l'Agente.

ART. 18

1. Le indagini, il deferimento e l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli Agenti in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento.

2. Per l'acquisizione di dati ed informazioni e per l'accertamento delle infrazioni, gli organi di giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione della Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendo altresì informazioni agli Agenti, i quali sono tenuti a fornirle a pena di sospensione della Licenza.

3. A seguito dell'eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello Federale, avverso le cui decisioni l'Agente può ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità di cui al relativo regolamento, proponendo direttamente ricorso per arbitrato senza la previa proposizione dell'istanza di conciliazione.

4. La Commissione Agenti può disporre con provvedimento motivato, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione dell'Agente dall'attività quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria deve essere sempre disposto nei confronti dell'Agente che risulti avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla sua attività di Agente. Il provvedimento di sospensione provvisoria cessa automaticamente i suoi effetti in caso di archiviazione disposta dalla Procura Federale ovvero con la comunicazione della decisione definitiva della Commissione di Appello Federale.

5. La Commissione Agenti o la Procura Federale segnala al competente Ordine degli Avvocati, al fine di una eventuale valutazione sul piano deontologico, l'eventuale condotta contraria ai principi di questo regolamento tenuta da un avvocato che abbia ricevuto l'incarico di rappresentare un calciatore o una società per la stipula di un contratto di prestazione sportiva o per il trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore.

ART. 19

1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un agente non titolare di Licenza e non iscritto nel registro di cui all'art. 2, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5, o che viola le disposizioni del presente regolamento a lui applicabili è soggetto, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
a) censura;
b) sanzione pecuniaria fino a Euro 15.000,00 (quindicimila);
c) sospensione disciplinare fino a 6 mesi.

2. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

ART. 20

1. La società che viola le disposizioni del presente regolamento ad essa applicabili è soggetta, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
a) censura;
b) inibizione temporanea dei tesserati che hanno agito in favore della società;
c) sanzione pecuniaria pari o non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila);
d) divieto di trasferimento di calciatori in ambito nazionale o internazionale per un periodo non inferiore a tre mesi;
e) penalizzazione di punti in classifica o esclusione da competizioni nazionali o internazionali.

2. Qualsiasi operazione effettuata dalla società in presenza di una situazione di incompatibilità o di divieto prevista dal presente regolamento è nulla ed è sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIGC, in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere irrogate anche congiuntamente.

ART. 21

1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA che devono essere rispettate dagli Agenti, dai calciatori e dalle società, pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente regolamento.

Commissione Agenti

ART. 22

1. La Commissione Agenti è composta da:
– due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vice-Presidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
– un componente nominato dal Presidente della FIGC su designazione congiunta della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Professionisti Serie C;

– due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori;
– due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle associazioni di categoria degli Agenti.

2. La Commissione Agenti resta in carica quattro anni e svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC. La Commissione Agenti può avvalersi della collaborazione di un esperto in materie giuridiche, designato dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione Agenti è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice-Presidente. La Commissione Agenti svolge ogni funzione utile od opportuna ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione Agenti rilascia le Licenze e cura l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 dei candidati che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

5. La Commissione Agenti svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e cura la pubblicazione del bando di cui all'art. 6 di norma due volte all'anno e comunque sulla base delle indicazioni della FIFA.

6. La Commissione Agenti delibera la sospensione della Licenza a richiesta dell'interessato, ovvero quando accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 8 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 7 per l'esercizio dell'attività di Agente.

7. Fatto salvo il precedente comma 6, la Commissione Agenti delibera la revoca della Licenza a richiesta dell'interessato nonché al venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza.

8. Su richiesta di qualunque interessato, la Commissione Agenti si esprime circa la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7 o sulle condizioni per l'esercizio dell'attività di Agente in forma societaria.

9. La Commissione Agenti segnala, anche d'ufficio, agli organi di giustizia sportiva della FIGC le violazioni del presente regolamento e dà esecuzione ai provvedimenti degli stessi organi.

10. La Commissione, d'intesa con le associazioni di categoria, può istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli Agenti.

11. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 5, gli atti della Commissione Agenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di Agenti, calciatori o società di calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Commissione di Appello Federale.

12. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione Agenti può adottare gli atti o provvedimenti di competenza della Commissione Agenti, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte della Commissione Agenti comporta la immediata decadenza degli atti o provvedimenti adottati dal Presidente.

Clausola compromissoria

ART. 23

1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la "Camera") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all'arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione.

2. L'organo arbitrale dovrà essere un collegio di tre arbitri nominato nel modo seguente: ciascuna delle parti nomina un proprio arbitro anche al di fuori dell'Elenco tenuto dalla Camera e i due arbitri, di comune accordo, nominano il presidente del collegio scegliendolo nell'ambito dell'Elenco tenuto dalla Camera. In caso di mancato accordo entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, la nomina del presidente del collegio è effettuata dal Presidente della Camera.

3. L'Associazione Italiana Calciatori, le Leghe professionistiche e le associazioni di categoria degli Agenti possono predisporre e rendere pubblici elenchi di potenziali arbitri segnalati alle parti per la particolare competenza ed esperienza nella materia.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, le controversie di valore non superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) sono decise da un arbitro unico nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente della Camera tra i nominativi facenti parte dell'Elenco tenuto dalla stessa Camera.

5. Senza pregiudizio del successivo ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnativa del lodo arbitrale nelle forme previste dalla legge, al fine di accettare la cognizione arbitrale le parti approvano e sottoscrivono specificamente negli atti di incarico la clausola compromissoria di cui al precedente comma 1 e si impegnano irrevocabilmente ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione disciplinare adottata nei propri confronti.

6. Il lodo arbitrale emesso da un organo arbitrale nominato ai sensi della presente regolamento è immediatamente esecutivo e l'eventuale impugnativa dello stesso non ne sospende l'esecutività.

Disposizioni transitorie e finali

ART. 24

1. Il presente regolamento, sottoposto all'approvazione del competente organo della FIFA, entra in vigore il 1° febbraio 2007 e sostituisce integralmente le disposizioni del precedente regolamento della FIGC sugli Agenti.

2. In deroga al comma precedente, le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al giorno precedente la entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere regolate dal precedente regolamento della FIGC sugli Agenti e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l'esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

3. Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno 90 giorni di tempo da tale data per risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7.

4. Al termine della stagione sportiva 2006-2007 si risolvono di diritto i rapporti contrattuali tra Agenti e calciatori o tra Agenti e società che siano in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che ricadano nei divieti previsti dall'art. 15.

5. La Commissione Agenti resta in carica nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino alla nomina dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 22.

6. Fino all'adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla Commissione Agenti entro sessanta giorni dalla sua nomina, sono utilizzabili i moduli contrattuali preesistenti, ferma restando l'inefficacia delle eventuali clausole incompatibili con il presente Regolamento.

7. La Commissione Agenti trasmette senza indugio alla Procura Federale gli atti relativi ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato A: Codice di Condotta Professionale

I.

L'Agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
Lo stesso, pur non essendo tesserato della FIGC, è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché le decisioni ed i provvedimenti della Commissione Agenti, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI e dei suoi organi arbitrali, nonché degli organi di giustizia sportiva della FIGC.

II.

L'Agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità, nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.

III.

L'Agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza, legalità, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità.

IV.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'Agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi Agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

V.

L'Agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.
Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta su casi disciplinari o controversie, l'Agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.
A richiesta dell'assistito, l'Agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

VI.

L'Agente di calciatori deve evitare di agire per un numero di calciatori appartenenti e/o a disposizione della medesima squadra tale da avere un'influenza rilevante su tale squadra.

VII.

L'Agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.